Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1963, n. 1377.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

14) Organizzazione aziendale;
15) Storia delle dottrine economiche;
16) Storia dell'agricoltura;

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

13) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
14) Viticoltura (semestrale);
15) Tecnica della meccanizzazione agricola;
16) Microbiologia del terreno;
17) Fisiopatologia vegetale;
18) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale).

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

20) Ecologia;
21) Fitogeografia;
22) Geochimica;
23) Geografia fisica;
24) Geologia applicata;
25) Merceologia;
26) Oceanografia e talassobiologia;
27) Pedologia;
28) Petrografia;
29) Zoogeografia;
30) Esperienze didattiche.

L'insegnamento complementare di «Entomologia agraria» è soppresso e sostituito con quello di «Entomologia».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 61. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, di norma, uno degli istituti della Facoltà nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio, lo studente è tenuto a partecipare all'attività dell'Istituto.

Non potrà essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superato gli esami di «Istituzioni di matematiche», di «Chimica generale ed inorganica», di «Fisica».

Art. 62. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti.

Art. 63. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'iscrizione di coloro che già siano forniti di una laurea il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.

Il Consiglio di Facoltà deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Zoogeografia;
Biofisica;
Citologia sperimentale;
Ecologia;
Embriologia sperimentale;
Virologia;
Farmacologia;
Fitogeografia;
Geologia;
Micologia;
Paleontologia;
Paleontologia umana;
Psicologia sperimentale.

L'insegnamento complementare di «Entomologia agraria» è soppresso e sostituito con quello di «Entomologia».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 65. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come internato, di norma, uno degli Istituti della Facoltà nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

Durante tale biennio lo studente è tenuto a partecipare all'attività dell'Istituto.

Non potrà essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superato gli esami di «Istituzioni di matematiche», di «Chimica generale ed inorganica», di «Fisica», di «Botanica I», e di «Zoologia generale».

Art. 66. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti.

Art. 67. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'iscrizione di coloro che già siano forniti di una laurea il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.

Il Consiglio di Facoltà deciderà sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.

L'art. 94, relativo al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia

Art. 94. — La Scuola ha la durata di quattro anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *anno*:

Embriologia ed anatomia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia femminile;
Fisiopatologia della gravidenza;
Anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale femminile.

2° *anno*:

Genetica;
Puericoltura prenatale;
Puericoltura post-natale;
Fisiopatologia ginecologica;
Ginecologia psicosomatica.

3° *anno*:

Clinica ostetrica e ginecologica;
Urologia ginecologica;
Venereologia;
Analgesia e anestesia in ostetricia e ginecologia;
Semeiotica ostetrica e ginecologica.

4° *anno*:

Clinica ostetrica e ginecologica;
Medicina legale (ginecologia forense);
Radiologia e radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Operazioni ostetriche e ginecologiche;
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza.

Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno avere superato l'esame del gruppo di materie dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1378.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare, col beneficio d'inventario, quote di eredità.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, le quote di eredità consistenti in certificati azionari vari, in titoli di Stato ed in una somma in contanti di circa L. 800.000, come da testamento a rogito notaio dott. Eugenio Gelpi di Milano, in data 28 ottobre 1958, n. 38 di repertorio, registrato il 28 novembre 1960, n. 175228 di repertorio e n. 6150 di archivio, disposto dalla defunta signora Maria Antonia Anna Parravicini, ved. Cremona, mediante due schede di testamento datate 30 novembre 1959 e 11 aprile 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1379.

Erezione in ente morale della Fondazione « Anna Maccaferri per le figlie dei carcerati », con sede in Milano.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la Fondazione « Anna Maccaferri per le figlie dei carcerati », con sede in Milano, con il patrimonio iniziale, donato dal sig. Ricciotti Maccaferri, costituito da beni mobili e immobili consistenti in L. 205.000.000 in titoli e in contanti depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, un fabbricato di quattro piani sito in Milano, via Osti n. 5, valutato in L. 80.000.000 e un appartamento sito in Lecce, via Gallipoli n. 18, come risulta dal verbale di inventario chiuso dal notaio Franchini di Milano con atto n. 2391/17874 di repertorio in data 17 settembre 1962, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1380.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato costituito da n. 1440 (millequattrocentoquaranta) azioni della Società Pirelli, dette Pirelloni, disposto dal defunto sig. Tremolada Marco Beniamino, con testamento olografo 30 ottobre 1961, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia, residente in Milano, in data 20 aprile 1962, n. 62199/22544 di repertorio, n. 16994 di archivio.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del governo, registro n. 175, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1963.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto Poligrafico dello Stato e composizione del Collegio dei consulenti e del Collegio dei revisori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, relativa alla costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto 13 agosto 1956, con il quale il dott. Emilio De Marchi è stato nominato, per il periodo di un anno, Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato con l'incarico di curare la trasformazione radicale delle strutture tecnico-produttive dell'Istituto medesimo e di imprimere all'amministrazione dello stesso un funzionamento a tale esigenza preordinato;

Visti i decreti 12 luglio 1957, 27 luglio 1959, 15 luglio 1960, 4 agosto 1961 e 11 agosto 1962, con i quali la gestione commissariale è stata prorogata per consentire l'elaborazione dei suddetti piani e di iniziarne l'attuazione;

Considerato che la trasformazione delle strutture tecnico-produttive è tuttora in corso e che, pertanto, si rende necessario prorogare ulteriormente per l'anno finanziario in corso la gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato conferito al dott. Emilio De Marchi è prorogato al 30 giugno 1964.

Art. 2.

Il Collegio dei consulenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, di cui all'art. 3 del decreto 13 agosto 1956, è composto dai seguenti membri:

Berry dott. Mario;
Rimoldi dott. Armando;
Solari dott. Domingo.

Quando occorra deliberare in materia di personale, il Collegio è integrato dal sig. Antonio Tarquini, dal sig. Amelio Campanari e dal sig. Salvatore Merola.

Le deliberazioni del Commissario debbono essere precedute dal collegiale parere dei consulenti predetti, salvo per i normali acquisti di materiali occorrenti per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 3.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito come segue:

Presidente:

Carolei Gaetano, presidente di Sezione della Corte dei conti.

Revisori effettivi:

Delfino dott. Luigi, ispettore generale presso il Provveditorato generale dello Stato;

Petrelli dott. Guido, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Notariello Saverio, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Revisori supplenti:

Clerici dott. Antonio, ispettore generale presso il Provveditorato generale dello Stato;

Di Mauro rag. Antonino, vice direttore di ragioneria;

Mattei Umberto, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il Collegio eserciterà le sue funzioni sino alla data di scadenza della gestione commissariale come sopra prorogata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1963
Registro n. 29, foglio n. 361. — VENTURA SIGNORETTI

(9103)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, concernente la ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1962, n. 46;

Vista la lettera dell'11 luglio 1963, con la quale l'avvocato Antonio Zanini rassegna le dimissioni dall'incarico di componente la predetta Commissione;

Vista la lettera della Confederazione generale della industria italiana dell'11 luglio 1963, n. 721/058004, con la quale viene designato l'avv. Enzo Bajocco, in sostituzione dell'avv. Antonio Zanini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Antonio Zanini con l'avv. Enzo Bajocco;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Enzo Bajocco è chiamato a far parte della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza degli industriali, in sostituzione dell'avv. Antonio Zanini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Ialiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 192

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1963.

Classificazione tra le provinciali di quaranta strade in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960, numero 46054, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Vercelli e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti quaranta strade:

1) Asigliano Costanzana - Saletta -Torrione-Confine provincia di Alessandria . .	km.	8,305
2) Ronco-Vigliano-Biellese .	»	3,500
3) Santhià Casanova Elvo - Busonengo	»	14,684
4) Valdengo-Cerreto Castello	»	1,600
5) Saluggia-Strada statale n. 11 nei pressi della Rocca . . .	»	3,250
6) Piatto-Valle San Nicolao	»	2,000
7) Dalla provinciale Trino-Livorno a Saluggia	»	12,750
8) Mongrando-Donato . .	»	8,300
9) Collegamento della comunale Sali-Salasco con la provinciale Tronzano-Tricerro	»	5,430
10) Ronco-Valsera-Valdengo .	»	2,900
11) Dalla provinciale Cigliano-Villareggia a Moncrivello	»	2,175
12) Sala Biellese-Andrate . .	»	2,900
13) Dalla provinciale Crescentino-Ivrea alla Strada statale n. 11	»	1,875
14) Dalla Strada statale 142 alla provinciale Torino-Svizzera .	»	0,550
15) Borgo d'Ale verso Cossano Canavese per Azeglio sino al confine con la provinciale di Torino	»	5,215
16) Ponderano-Cerrione	»	6,600
17) Dal bivio tra Bianzà e la provinciale Tronzano-Tricerro a Crova . .	»	7,025
18) Zimone-Salussola	»	5,500
19) San Germano Vercellese-Carisio	»	8,480
20) Cerrione-Salussola .	»	4,000
21) Motta dei Conti per Terranova sino al confine con la provincia di Alessandria	»	2,620
22) Strona-Casapinta	»	1,400
23) Borgo d'Ale-Maglione	»	2,600
24) Vallemosso-Strona	»	3,200
25) Quinto Vercellese-Casanova Elvo	»	3,500
26) Vallanzengo-Vallemosso . . .	»	1,300
27) Quinto Vercellese-Olcenengo . .	»	3,770
28) Strona-Soprana	»	4,200
29) Caresana per Villanova Monferrato	»	2,000

30) Dalla comunale Arro-Salussola a Massazza	km.	7,520
31) Motta dei Conti-Villanova	»	1,425
32) Dalla Strada statale n. 31 del Monferrato alle Grangie	»	3,745
33) Dalla comunale Santhià-Alice Castello a Tronzano	»	2,350
34) Villata-San Nazzaro	»	2,690
35) Collegamento di Ronsecco a Lignana per la strada delle Grangie	»	2,700
36) Collegamento di Prarolo alla Strada statale n. 31 « del Monferrato »	»	1,200
37) Diramazione Cason Vecchio alla provinciale Vercelli-Biella	»	3,000
38) Sali-Salasco	»	5,920
39) San Germano Vercellese alla provinciale Tronzano-Crova nei pressi di Viancino	»	2,850
40) Arborio-Villarboit	»	4,500
Totali	km.	169,799

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 26 settembre 1960, n. 46054;

Vista la delibera 17 gennaio 1963, n. 93 dell'Amministrazione provinciale di Vercelli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono state classificate provinciali le quaranta strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(8975)

DECRETO PREFETTIZIO 2 ottobre 1963.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 44800, del 7 novembre 1961, con il quale si provvedeva alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 2013/c.c. del 12 settembre 1963, con cui la Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la sostituzione del rag. Celso Cumo, trasferito in altra sede, con il dott. Alfredo De Nigris;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Alfredo De Nigris, reggente della Direzione locale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è nominato componente del Consiglio provinciale di Sanità.

Campobasso, addì 2 ottobre 1963

Il Prefetto: DI PANGRAZIO

(8907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.836.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8950)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.551.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8994)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8995)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.847.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8996)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.091.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8997)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.169.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9003)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.010.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.038.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9001)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.969.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9002)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.695.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9004)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.550.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9005)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Colbordolo (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.753.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9006)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.122.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9007)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.829.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9008)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.581.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9009)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.842.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9010)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.547.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9011)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.090.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9012)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.473.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9013)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.048.441, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9014)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.948.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9015)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.747.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9016)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.837.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9017)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Quadri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 705.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9018)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.658.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9019)

(9019)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.293.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9020)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.948.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9021)

Autorizzazione al comune di Uggiano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963, il comune di Uggiano La Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.783.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(9067)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1963, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.386.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9068)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.217.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Analisi matematica » e di « Architettura e composizione architettonica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « Analisi matematica » e di « Architettura e composizione architettonica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9078)

(9078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 23 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,37	622,38	622,41	622,35	622,42	622,21	622,45	622,42	622,45
$ Can.	577,36	577,40	577,50	577,425	576,75	577,30	577,70	577,32	577,30	577,30
Fr. Sv.	144,25	144,26	144,275	144,255	144,25	144,25	144,245	144,28	144,26	144,26
Kr. D.	90,09	90,09	90,125	90,13	90,05	90,10	90,115	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	86,98	86,98	87,01	86,98	86,95	86,99	86,975	87 —	86,99	86,90
Kr. Sv.	119,83	119,83	119,83	119,825	119,75	119,83	119,805	119,85	119,82	119,83
Fol.	172,68	172,80	172,76	172,75	172,75	172,62	172,73	172,70	172,72	172,73
Fr. B.	12,45	12,465	12,465	12,4675	12,46125	12,46	12,466	12,45	12,46	12,465
Franco francese	127,01	126,95	126,99	126,99	126,95	126,96	126,985	127 —	126,96	127,02
Lst.	1741,53	1741,65	1741,75	1741,675	1741,25	1741,55	1741,60	1741,60	1741,55	1741,50
Dm. occ.	156,49	156,52	156,52	156,5075	156,51	156,50	156,51	156,50	156,51	156,52
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,085	24,05	24,08	24,084	24,10	24,08	24,085
Escudo Port.	21,70	21,71	21,73	21,71	21,75	21,71	21,70	21,71	26,71	21,71

Media dei titoli del 23 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	91,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	577,562
1 Franco svizzero	144,25
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,815
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,987
1 Lira sterlina	1741,637
1 Marco germanico	156,509
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Larinese, con sede in Larino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12212 in data 12 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Larinese, con sede in Larino (Campobasso), deliberato dal commissario governativo in data 1° agosto 1963.

(8887)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1963, n. 21091/4400 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sciannandrone Vincenzo, nato in Andria il 31 gennaio 1915, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 285 riportata in catasto alla particella n. 52/*b d* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 254.

(8985)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie per il Mezzogiorno ».

Si notifica che il giorno 15 novembre 1963, alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

in ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie per il Mezzogiorno »:

estrazioni a sorte di:
- n. 50 titoli di L. 50.000;
- n. 85 titoli di L. 500.000;
- n. 308 titoli di L. 1.000.000;

in totale n. 443 titoli per il complessivo valore nominale di L. 353.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 18 ottobre 1963

Il presidente: ODORIZZI

(9079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca e modalità per l'espletamento del concorso stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, con il quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 114, recante nuove norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, recante modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Visto il decreto ministeriale di pari data del presente decreto, col quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso di titolo di studio.

Art. 2.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al successivo art. 5, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti che ritengano, nel proprio interesse, da produrre.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza locale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei

mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

B) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso un pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'articolo cinque, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Non si terrà parimenti conto dei lavori, titoli o documenti di cui al precedente art. 2, che saranno consegnati alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro), dopo il termine indicato al predetto art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 8 e 9, nonchè, per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dallo art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 7 i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichia-

razione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

I candidati impiegati statali di suolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7;

2) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardia di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica o coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 200, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'in-

teressato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette dei figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nello art. 3, n. 5, lettera *B*, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito. della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 11.

Le prove, sia pratiche che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove pratiche nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto nella prova orale, nonchè del punto ottenuto sui lavori, titoli e documenti di cui al precedente art. 2.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove pratiche.

Del diario delle prove pratiche sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento del concorso, si osserveranno le norme di cui al decreto ministeriale di pari data del presente bando, nonchè, per quanto non espressamente previsto nel decreto stesso, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1963
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 305. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Direzione generale del tesoro - *Ministero del tesoro* - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . .

. . . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig . . . . . . (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito del diploma di laurea;

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE PRATICHE

Consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

PROVA ORALE

Verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO *a tre posti di vice incisore della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca*

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del nuovo statuto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 114, recante nuove norme l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, occorre determinare con decreto ministeriale le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso per titoli ed esperimento a tre posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca, che sarà indetto dal Ministero del tesoro, saranno osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso di titoli di studio.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio.

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando di concorso al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quelli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti che ritengono, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 3.

L'esame del concorso consterà di tre prove pratiche e di una prova orale.

Art. 4.

Le prove pratiche consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

All'atto della consegna, i singoli lavori sui quali i concorrenti non dovranno, a pena di nullità apporre la propria firma nè altro contrassegno, saranno ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggelli adatti ad evitare ogni manomissione.

Unitamente ai lavori sarà posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome e cognome.

Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, apporranno sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

I lavori di incisione saranno ritirati alla fine del primo giorno di prova osservando le modalità di cui ai due comma precedenti e saranno riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Art. 5.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione, con particolare riferimento all'arte della medaglia;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.
Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sarà composta: di un impiegato dei ruoli della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente; di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi ed ispettivi centrali del tesoro con qualifica non inferiore a quelle di direttore di sezione, membri; di due professori di materie artistiche delle Accademie di belle arti, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi ed ispettivi centrali del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice determinerà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei lavori di cui al secondo comma del precedente art. 2, nonchè dei lavori, titoli e documenti di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai lavori, titoli e documenti predetti.

Detta valutazione sarà limitata ai lavori, titoli e documenti presentati dai candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto in quella orale, nonchè del punto ottenuto nell'esame dei lavori, titoli e documenti di cui al precedente art. 2.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sono fatti salvi i diritti di precedenza e di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1963
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 354. — VENTURA SIGNORETTI

(8897)

Concorso per esame e per titoli a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, che stabilisce, fra l'altro, le modalità ed il programma del concorso per esame e per titoli a vice capotecnico della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, recante modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere provvisti del diploma di perito industriale o del diploma di licenza di sezione industriale di un istituto tecnico.

Sono anche validi il diploma di licenza delle sezioni per meccanici, elettricisti o meccanici elettricisti di un istituto industriale, ordinato secondo il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, ed il diploma di perito industriale capotecnico meccanico elettricista di un istituto tecnico industriale, ordinato secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

B) Avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia ed al 31 marzo 1950, per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei nella categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta.

F) Essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'art. 4 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditori agli Studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dai competenti Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo commma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di

guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutlati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nel le condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo del precedente art. 6, in carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

s) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di impiego;

t) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo

e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di una prova scritta di cultura generale e tecnica, di una grafica di disegno tecnico e di un esperimento pratico di lavoro, nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritta, grafica e di esperimento tecnico e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale e tecnica, nella prova grafica di disegno tecnico, nonchè nell'esperimento pratico di lavoro e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione, all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1963
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 306. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . (1) . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2), di non aver

riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . . (4) . . . .

. . . . . . , li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al titolo di studio prescritto);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME

1. *Prova scritta di cultura generale e tecnica.*

Consisterà in un esercizio di algebra, geometria o trigonometria risolvente un problema relativo alle materie di cui al successivo programma per le prove orali. (Sarà consentito l'uso delle sole tavole logaritmiche e trigonometriche).

2. *Prova grafica di disegno tecnico.*

Esecuzione, da campione, di schizzi rappresentanti un organo di macchina, nelle sue viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza e con tutti gli elementi necessari a permettere una sicura interpretazione da parte di chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato potrà disporre di una riga lunga, di due squadrette, della scatola dei compassi, di un compasso ballerino, di un calibro a nonio, di un doppio decimetro).

La durata, tanto della prova scritta, quanto di quella grafica, è fissata in ore 8.

3. *Esperimento pratico di lavoro.*

Consisterà nella esecuzione di uno dei lavori proposti per le esercitazioni degli allievi degli istituti tecnici industriali di Stato, nei programmi vigenti. Il candidato dovrà indicare in precedenza se intende eseguire l'esperimento sulle macchine utensili, oppure come aggiustatore o come fonditore (Durata massima della prova ore 8).

4. *Prova orale.*

N.B. — Le materie indicate nel programma dovranno essere trattate conformemente allo svolgimento che di esse viene fatto nei corsi degli istituti industriali governativi.

1) *Matematica*:

le operazioni aritmetiche, tutte, con numeri interi, frazionari e decimali;

calcolo letterale ed algebrico. Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Risoluzione di sistemi di equazione di 1° grado;

elementi di geometria piana e solida. Principali proprietà e calcolo delle aree e dei volumi dei triangoli, dei poligoni, del cerchio e dei solidi più comuni;

funzioni trigonometriche e risoluzione trigonometrica dei triangoli;

elementi di geometria descrittiva, con nozioni sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva parallela e sui piani quotati.

2) *Meccanica*:

rappresentazione delle forze e composizione e scomposizione di esse nel piano;

momenti statici. Copple. Centro di gravità. Macchine semplici ed applicazioni relative. Bilancie e metodi di pesata. Bilancieri a frizione;

moto uniforme, uniformemente vario e rotatorio (elementi essenziali e loro caratteristiche);

leggi fondamentali della dinamica. Concetti della massa, del momento d'inerzia e della forza viva. Generalità intorno alle macchine ed alle forze agenti su di esse;

sollecitazioni semplici e formule relative, con applicazione di esse a casi elementari di calcolo della resistenza dei materiali;

nozioni sulle resistenze passive, con particolare riferimento all'attrito ed alla resistenza del mezzo. Coefficienti di attrito;

generalità e teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto;

caratteristiche delle ruote dentate e delle ruote a frizione;

vari sistemi di trasmissione e caratteristiche relative;

meccanica applicata ai meccanismi semplici. Equazione del lavoro;

rendimento. Freni, volani e regolatori;

apparecchi di sollevamento;

descrizione dei motori Diesel a due e a quattro tempi. Norme di condotta, manutenzione e difetti di funzionamento;

prova e collaudo di macchine motrici ed operatrici. Freni dinamometrici;

fondamenti sperimentali e principali leggi della meccanica dei fluidi;

norme per la prevenzione degli infortuni.

3) *Termologia e termotecnica*:

generalità sul calore e leggi fondamentali della termologia. La combustione, con particolare riferimento ai forni ed al riscaldamento industriale;

pirometri;

generalità sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

proprietà ed impiego dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi.

4) *Elettrotecnica*:

fondamenti sperimentali di magnetismo e di elettrostatica;

fondamenti sperimentali di elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettro-motrice. Unità di corrente. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza. Principi di Kirchoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti. Leggi relative. Pile, accumulatori;

fondamenti sperimentali di elettromagnetismo. Principio della equivalenza. Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica;

solenoidi. Energia di circuito elettrico contenuto in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente;

induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Concetti fondamentali intorno alle misure delle correnti elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti (amperometri industriali e loro verifiche);

misura delle differenze di potenziale (voltametri industriali e loro verifica). Misura delle resistenze (ohmetri). Misura della potenza elettrica (Wattometri e contatori). Fasometri;

(Durata massima della prova ore 8). sometri;

generalità sulle correnti alternate. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità, potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate. Fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori nei circuiti a corrente alternata;

macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e di regolazione;

alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori;

reazione di armatura. Alternatori trifasi con collegamento a stella od a triangolo;

motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore;

trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici;

trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Gruppi convertitori;

accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative;

centrali termiche generatrici per corrente alternata. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione;

centrale a corrente continua con batteria di accumulatori;

illuminazione elettrica. Generalità. Vari tipi di lampade e consumi specifici. Norme di distribuzione e d'impianto. Riscaldamento elettrico industriale;

esercizio pratico degli impianti elettrici. Prevenzione degli infortuni e norme di soccorso d'urgenza.

5) *Fisica e chimica*:

proprietà generale dei corpi. Elementi di idrostatica e di ottica. Principi essenziali, leggi fondamentali ed applicazioni industriali, pratiche relative;

fenomeni chimici. Atomi e molecole. Acidi, sali e basi. I principali composti, di valore industriale, dell'ossigeno, dell'azoto, del cloro, dello zolfo e del carbonio;

caratteri fisici e chimici dell'argento, dell'oro e delle loro leghe;

galvanoplastica e galvanostegia.

6) *Tecnologia*:

caratteri fisici ed usi industriali del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del nichelio, nonchè delle leghe principali di detti metalli;

ferro ghisa ed acciaio;

trattamenti termici degli acciai e teorie elementari relative;

principali tipi di acciai speciali;

metalli antifrizione;

nozioni di fonderia. Fonderia dei metalli non ferrosi. Preparazione delle leghe. Principali tipi di forni fusori. Staffe, sabbie ed utensili di fonderia. Norme per la costruzione dei modelli. Formatura. Colata. Effetti del ritiro. Soffiature, loro cause e mezzi atti alla loro eliminazione;

fucinatura, stampaggio, laminazione, trafilatura e saldatura dei metalli;

macchine, apparecchi, trattamenti termici e norme di lavoro relative;

generalità sulla lavorazione meccanica dei metalli. Apparecchi e sistemi di misura e di controllo. Prove e collaudi dei materiali metallici. Macchine utensili (descrizione dei principali tipi e del loro modo di lavorare). Utensili;

organizzazione ed impianto di una officina meccanica;

lubrificazione e lubrificanti;

materiali da costruzione (cenni sulla preparazione, sulle proprietà e sull'impianto della calce, del gesso, del cemento e dei materiali refrattari).

7) *Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sulla legislazione e prevenzione degli infortuni*:

nozioni di diritto del lavoro, di statistica, di economia politica e di contabilità industriale;

diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 24 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8898)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 29 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1963, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale;

Stolfi prof. Mario, ordinario di diritto commerciale presso l'Università di Roma;

Gera prof. Giovanni, libero docente di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Roma;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Lucio Venturini, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1963

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1963
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 308

(8893)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1. Pattaro dott. Giuseppe	punti	90,63	su 132
2. Cavallero dott. Camillo	»	83,36	»
3. Verghetti dott. Pietro	»	82,27	»
4. Molinari dott. Lodovico	»	78,60	»
5. Oppici dott. Onelio	»	78,50	»
6. Zaffarano dott. Michele	»	78,31	»
7. Macaluso dott. Bartolomeo	»	78 —	»
8. Russo Ferruccio	»	77,25	»
9. Panza dott. Filomeno Fiore	»	76,68	»

10. Rago dott. Riccardo	punti	75,54	su 132
11. Pasqualis dott. Marcello	»	75,09	»
12. Di Santo dott. Angelo	»	74 —	»
13. Mangano dott. Gaetano	»	72,81	»
14. Frassanito dott. Luciano	»	65,18	»
15. Viani dott. Francesco	»	63,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9071)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro-Urbino, nell'ordine appresso indicato:

1. Russo Ferruccio	punti	85 —	su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe	»	83,95	»
3. Verghetti dott. Pietro	»	83,27	»
4. Zaffarano dott. Michele	»	77,31	»
5. Panza dott. Filomeno Fiore	»	76,68	»
6. Rago dott. Riccardo	»	76,54	»
7. Pasqualis dott. Marcello	»	75,09	»
8. Di Santo dott. Angelo	»	74 —	»
9. Mangano dott. Gaetano	»	73,81	»
10. Molinari dott. Lodovico	»	73,60	»
11. Frassanito dott. Luciano	»	66,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(8891)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 8 del supplemento straordinario del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, diramato il 14 settembre 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1963, registro n. 8, foglio n. 147, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esame speciale a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, riservato al personale appartenente da almeno tre anni ai ruoli, anche ad esaurimento, delle carriere esecutive del Ministero della sanità, ovvero ai corrispondenti ruoli aggiunti, indetto con decreto in data 2 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1962, registro n. 5, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 9 ottobre 1962.

(8987)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081 in data 25 settembre 1963 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Terni;

Vista la designazione degli organi interessati;

Visti gli articoli 65 e 66 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto ministeriale 15 aprile che stabilisce il programma particolareggiato delle prove d'esame nei concorsi a posti di direttore di macelli;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Terni è composta come segue:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto;

Componenti:

Piersimoni dott. Pietro, veterinario provinciale;

Barboni prof. Elio, docente in anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Gialletti dott. Rodolfo, veterinario condotto.

Segretario:

Annino dott. Pietro, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Terni, addì 15 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(8972)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3408 del 2 aprile 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto di Catanzaro.

Componenti:

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Catanzaro;

Spadea prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Catanzaro;

Romaniello prof. Giovanni, docente di clinica ostetrica ginecologica dell'università di Siena;

Pellico dott. Guido, medico condotto.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, funzionario direttivo del Ministero sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 8 ottobre 1963

Il medico provinciale: LANIA

(8863)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 859 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno raggiunto il voto minimo per il conseguimento dell'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Di Pasquale Michele . . . . . . punti 55,954
2. Anile Michelangelo . . . . . . » 53,778
3. Mangano Alfio . . . . » 51,642
4. Parisi Salvatore . . . . » 50,257
5. Lizzio Giovanni . . . . » 50,113
6. Miraglia Antonio . . . . » 49,260
7. Leonardi Leonardo . . . . . . » 48,767
8. Sciacca Francesco . . . . » 47,181
9. Damiano Cono . . . . » 46,718
10. Musumarra Salvatore . . . . . . » 46,261
11. Finocchiaro Filippo . . . . . . » 45,798
12. Verga Gaetano . . . . » 45,650
13. Mandolfo Francesco . . . . . . » 44,696
14. Reitano Salvatore . . . . » 44,621
15. Nicita Antonino . . . . » 44,095
16. Buonanno Giuseppe . . . . . . » 43,970
17. Gulisano Giovanni . . . . » 43,318
18. Azzarello Maria . . . . » 43,309
19. Gulinello Nicolò . . . . . . punti 43,230
20. Cassia Beniamino . . . . » 42,731
21. Profeta Natale . . . . » 42,636
22. Nicolosi Carmelo . . . . » 41,905
23. Giammusso Salvatore . . . . . . » 41,267
24. Falsaperla Andrea . . . . » 41,050
25. Lentini Sebastiano . . . . » 41,027
26. Magistro Francesco . . . . » 40,712
27. Puleo Francesco . . . . » 40,646
28. Curasì Nicolò . . . . » 39,718
29. Fisichella Salvatore . . . . . . » 38,127
30. Falzone Simone . . . . » 38,00
31. Pappalardo Gaetano . . . . . . » 37.181
32. Tomasi Carmelo . . . . » 37,159
33. Fisicaro Francesco . . . . » 36,832
34. Genovese Giuseppe . . . . » 36,455

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 3 ottobre 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 859 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per i seguenti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania alla data 30 novembre 1961:

1) Catania, condotta n. 11 (villaggio Santa Maria Goretti);
2) Catania, condotta n. 12 (contrada Librino);
3) Catania, condotta n. 20 (frazione S. Giovanni Galermo);
4) Bronte (seconda condotta);
5) Santa Venerina.

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le domande presentate dai candidati, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Di Pasquale Michele: Catania, condotta n. 12;
2) Anile Michelangelo: Catania, condotta n. 11;
3) Mangano Alfio: Catania, condotta n. 20;
4) Parisi Salvatore: Santa Venerina;
5) Lizzio Giovanni: Bronte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 3 ottobre 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(8864)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.